

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

## Manuale di organizzazione, gestione e controllo



**L.R. VICENZA S.P.A.**



## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>10</b>
1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	10
2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	10
3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI .....	12
4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231.....	16
5 DESTINATARI DEL MODELLO.....	17
6 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO.....	17
7 LA STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE .....	18
8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI.....	19
9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI .....	21
10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	26
11 SISTEMA SANZIONATORIO.....	28
12 RIFERIMENTI.....	28
<b>PARTE SPECIALE I – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN LR VICENZA .....</b>	<b>30</b>
1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	30
2 REATI SOCIETARI .....	37
3 DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	42
4 REATI AMBIENTALI.....	46
5 REATI DI RICICLAGGIO.....	50
6 DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI .....	53
7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .....	56
8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	58
9 FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	60
10 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI .....	62
11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	66
12 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	69
13 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	71
14 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	74
15 DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	77
16 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	79
17 REATI TRIBUTARI .....	82
18 REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO .....	85
19 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE.....	89
<b>PARTE SPECIALE II - MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (C.D. SAFEGUARDING) .....</b>	<b>91</b>

PREMESSA .....	91
1 DISPOSIZIONI GENERALI .....	91
2 PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI.....	95
3 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E OBBLIGHI INFORMATIVI .....	96
4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....	99

### La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- **Presente testo**; parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**
- **Allegato 1** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
- **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- **Allegato 3** - Organigramma di L.R. VICENZA S.P.A.
- **Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231
- **Allegato 5** - Sistema Sanzionatorio
- **Allegato 6** - Codice Etico di comportamento
- **Allegato 7** - Protocolli Preventivi 231
- **Allegato 8** - Procedura Gestione Flussi informativi all'OdV (con relativo allegato)
- **Allegato 9** - Documento di valutazione dei rischi in materia di safeguarding

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. i documenti di valutazione dei rischi).

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Società, al Codice di Autoregolamentazione – Lega Pro e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine "**Modello**" si intenderà l'insieme di tali regole, siano esse contenute nel Codice Etico di comportamento, nei Protocolli, nelle Procedure, nei Regolamenti od in altri documenti).

### Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

**L.R. VICENZA S.P.A.** (di seguito anche la "Società" o più semplicemente LR VICENZA) è una società calcistica italiana con sede nella città di Vicenza.

Costituita nel 2018 mediante il trasferimento nella città di Vicenza del Bassano Virtus 55 Soccer Team, è erede e continuatrice *de facto* della tradizione sportiva iniziata il 9 marzo 1902 con la fondazione dell'Associazione del Calcio in Vicenza e poi transitata attraverso il Lanerossi Vicenza dal 1953 al 1990 e infine il Vicenza Calcio, fallito nel corso della stagione 2017-2018.

È la più antica squadra di calcio del Veneto e rientra fra i club italiani che hanno giocato il maggior numero di campionati di Serie A (30 totali, dei quali 20 consecutivi fra il 1955 e il 1975). L'International Federation of Football History & Statistics lo annovera tra le 15 migliori formazioni italiane del XX secolo.

Per quanto concerne il palmarès, il Vicenza vanta due secondi posti nella massima serie (nel 1910-1911, anno in cui ha giocato la finale per il titolo nazionale, e nel 1977-1978, ove ottenne il miglior risultato assoluto di una neopromossa nella prima divisione italiana). Il maggior successo è costituito dalla vittoria della Coppa Italia 1996-1997, grazie alla quale concorse nella successiva Coppa delle Coppe (arrivando fino alla semifinale).

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a ridurre il rischio di commissione di **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di L.R. VICENZA S.P.A. ha approvato, in data 11.01.2019, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di ridurre il rischio di commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

In data 25.09.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una versione del Modello aggiornata a seguito delle seguenti novità normative intercorse:

- la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha ampliato il catalogo dei reati 231 introducendovi il reato di Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- la L. 3 maggio 2019, n. 39 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- la L. 21 maggio 2019, n. 43 ha modificato l'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso;

- la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione - con modificazioni - del D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto nel c.d. catalogo 231 – con efficacia a decorrere dal 25.12.2019 – l’art. 25 quinquiesdecies, mediante il quale viene estesa la punibilità dell’ente nell’ipotesi di commissione – nel suo interesse o a suo vantaggio – di alcune fattispecie di reati tributari previste dal D.lgs. 74/2000.

Successivamente la Società in data 23.05.2024 ha approvato una terza versione del Modello ulteriormente aggiornata alle seguenti novità normative intercorse:

- il D.Lgs. 75/2020 - di attuazione della cd. direttiva PIF – ha integrato il catalogo dei reati 231 come segue:
  - ha esteso l’applicabilità dell’art. 24 del D.lgs. 231/01 introducendovi i delitti di:
    - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
    - frodi nel settore agricolo (art. 2 L. 898/1986);
 nonché, dell’art. 25 d.lgs. 231/01, con i reati di:
    - peculato (artt. 314 comma 1 c.p. e 316 c.p.);
    - abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
  - ha ampliato il catalogo dei reati tributari includendovi i delitti di:
    - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000),
    - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000),
    - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000),
 se commessi nell’ambito delle cd. grandi frodi IVA;
  - ha introdotto l’articolo 25-sexiesdecies relativo ai reati di contrabbando;
- il D.Lgs. 184/2021 ha introdotto l’articolo 25-octies.1 relativo ai "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- il D.Lgs. 195/2021 ha modificato le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), prevedendo, in particolare, l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni;
- la Legge n.238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea" ha apportato alcune modifiche al c.d. Catalogo dei reati 231:
  - ha ampliato la descrizione delle condotte di alcuni "delitti informatici e trattamento illecito di dati" richiamati dall’ 24-bis D.Lgs. 231/2001 ed introdotto aumenti di pena;
  - inserito aggravanti specifiche ed esteso le condotte di alcuni delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
  - modificato i reati di market abuse richiamati dall’ 25-sexies D.Lgs. 231/2001;
- La Legge 28 marzo 2022 n. 25, che ha recepito le modifiche introdotte al Codice penale dal decreto-legge n. 13/2022 (c.d. Decreto Frodi, con la medesima legge abrogato) ed ha introdotto modifiche ad alcuni articoli del codice penale, tra cui gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., già reati presupposto enucleati nell’art. 24 del d.lgs. 231/2001;
- la Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 due nuovi articoli:
  - Art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"
  - Art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
- il D.Lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371,

- relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale», ha apportato alcune modifiche all'art. 322-bis c.p. e al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, relativo ai "Reati tributari";
- il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato modifiche all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati societari" introducendo il nuovo reato presupposto "delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (art. 54 D.Lgs. 19/2023);
  - il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. Direttiva whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, entrato in vigore il 30 marzo 2023, prevede l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e la modifica del comma 2bis;
  - la L. 14 luglio 2023, n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" intervenuta sull'art. 171-ter L. 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) estendendone l'applicabilità;
  - il D.L. 10.08.2023, n. 105 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 che all'art. 6 ter, <<Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231>> interviene:
    - introducendo nel catalogo dei reati presupposto le seguenti fattispecie: artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), 353 *bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 512 *bis* c.p. (trasferimento fraudolento di valori);
    - apportando modifiche al codice penale, in particolare alla formulazione del comma secondo dell'art. 452 *bis* c.p. rubricato "Inquinamento ambientale" e del comma secondo dell'art. 452 *quater* "Disastro ambientale", fattispecie già richiamate e ricomprese nell'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/01;
  - la Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 27.12.2023 – in vigore dall'11.01.2024) – "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", modifica l'art. 517 del codice penale, rubricato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (già reato presupposto *ex art. 25bis.1* D.Lgs. 231/01) ampliando l'applicazione del reato anche alla condotta di detenzione per la vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali con segni mendaci;
  - la Legge n. 6/2024 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale", interviene su uno dei reati presupposto indicati all'art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, ossia la fattispecie di "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" di cui all'art. 518-*duodecies* c.p. al fine di circoscriverne la punibilità. La nuova formulazione prevede, al primo comma della norma, l'inciso "ove previsto" così limitando la responsabilità penale di colui che rende i beni in questione in tutto o in parte non fruibili ai casi in cui tale fruibilità sia normativamente prestabilita.

L'attuale versione del Modello è stata altresì integrata con le disposizioni di cui alle "Linee Guida" predisposte dalla FIGC al fine di prevenir e impedire il verificarsi di episodi di abuso,



violenza o discriminazione in danno di atleti e tesserati – specialmente minori – nelle Società sportive dilettantistiche e professionistiche.

## **1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di LR VICENZA, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di LR VICENZA in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da LR VICENZA in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui LR VICENZA intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

## **2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,**

## **GESTIONE E CONTROLLO**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:

- i poteri necessari per apportare:
  - modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull'idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
  - modifiche sostanziali che comportano un rafforzamento dell'efficacia del Modello, dei suoi protocolli e di ogni altra procedura aziendale che abbia una rilevanza ai fini della prevenzione dei reati 231;
- i poteri necessari per dare attuazione al piano di implementazione del Modello, ove vi sia;
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.

Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e dunque alla mappatura del rischio reato 231) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza (o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, se presente).

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficacia.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi. I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati a prevenire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del presente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le modifiche devono essere proposte a quest'ultimo.

In ogni caso deve esserne data informazione all'Organismo di Vigilanza (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente).

L'Organismo (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

### **3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI**

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono in sede penale patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-octiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002 in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 in relazione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 relativa alle misure contro la tratta di persone, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Legge n. 116 del 3 agosto 2009 in relazione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Decreto Legislativo n. 121 del 16 agosto 2011 sulla tutela penale dell'ambiente, Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato, Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 n. contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, Legge 3 maggio 2019 n. 39 in materia di frodi in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, Legge n. 43 del 21 maggio 2019 recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso", Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 n. contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale, Legge n. 133 del 18 novembre 2019 in materia di sicurezza cibernetica, Decreto Legge n. 75 del 14 luglio 2020 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021 relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", Decreto Legislativo n. 19/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, D. Lgs. n. 24/2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione), L. 14 luglio 2023, n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", Legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" e Legge n. 6/2024 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale").

Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente (art. 23 del D.lgs. 231/2001);

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);

- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- octiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

L'**Allegato 2** contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente all'Ente di andare esente da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "**scudo protettivo**"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua estraneità ai fatti criminosi oltre ogni ragionevole dubbio, con conseguente eventuale accertamento di responsabilità in capo al soggetto agente che ha posto in essere la condotta oggetto di accertamento in sede penale.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di **aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta** (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") **idoneo a prevenire la commissione degli illeciti contestati**.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da *persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (i cosiddetti "**Soggetti apicali**"<sup>1</sup>), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati*, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

<sup>1</sup> "Si pensi alla posizione dell'amministratore unico o delegato o più in generale ai componenti del relativo consiglio nonché ai cosiddetti direttori generali come considerati dall'art 2396 cc".

Fonte: «Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Nicola D'Angelo, Maggioli 2008, pag. 95, nota 60».

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previste due tipologie di rapporto di immedesimazione organica tra la società, nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato, e l'autore-persona fisica del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, che viene reso accessibile a tutti i dipendenti di LR VICENZA (**Allegato 3**).

Infine, in forza di quanto disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia anche di reati commessi all'estero qualora siano presenti i seguenti presupposti:

- 1) il reato è commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- 2) la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- 3) si verifichino i casi e le condizioni previste dagli articoli 7,8,9 e 10 del Codice Penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, per procedersi anche nei confronti della società è necessario che la richiesta sia formulata anche nei confronti della società stessa) e, anche nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa<sup>2</sup>;
- 4) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti della società.

#### **4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231**

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza specializzata è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale ed i Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti

---

<sup>2</sup> Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001



aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare, Direzione, Responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. "rischi inerenti");
- raccolto le analisi relative ai punti di cui sopra nell'**Allegato 4**;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (si veda paragrafo 8.1);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- identificato i presidi preventivi che la Società ritiene vincolanti in risposta al rischio individuato, per ciascun processo a rischio, declinando in concreto i principi di prevenzione generali;
- definito i protocolli per la formazione delle decisioni dei soggetti apicali e per il controllo sull'operato dei soggetti sottoposti (si veda paragrafo 8.2) riepilogati nell'**Allegato 8**;
- valutato il rischio residuo e identificato eventuali ulteriori azioni inserite in un piano di miglioramento residuo.

## 5 DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti interni* ("il *Personale* di LR VICENZA"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti (ivi compresi i calciatori professionisti), i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti terzi* (i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori, docenti e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di LR VICENZA S.P.A. o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

## 6 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare, LR VICENZA ha predisposto un apposito Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello 231.

## 7 LA STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui LR VICENZA è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

### 7.1 Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a Consiglieri delegati con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri sono previste e disciplinate rispettivamente, nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

### 7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti;
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili al rischio di commissione di reati 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto»; tali ruoli vanno codificati in apposite job description contenute all'interno del Manuale delle Licenze UEFA.

Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare – ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

È necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamento dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

LR VICENZA ha costruito il proprio Organigramma aziendale nel rispetto dei suddetti principi. Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito del Responsabile dell'Area Organizzativa (Segreteria Generale) mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parte integrante del presente Modello.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi il CdA di LR VICENZA ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree rilevanti ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società).

L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello; le deliberazioni del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure è conservato dall'Ufficio Area Organizzativa (Segreteria Generale).

## **8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI**

### **8.1 Principi generali di prevenzione**

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter

identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;

- segregazione ove possibile delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

## **8.2 Protocolli e procedure specifiche**

LR VICENZA ha definito per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici Protocolli preventivi per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. Tali protocolli, e le procedure correlate, mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 7** e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre, vengono richiamati nell'**Allegato 7** ulteriori procedure e regolamenti interni, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

I Soggetti Interni nell'esercizio dei compiti a loro assegnati hanno l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal suddetto documento.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

## **8.3 Tipologie di controllo**

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Ferma restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.

- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre, è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 10).

## **9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI**

### **9.1 Composizione e regole**

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, LR VICENZA istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis del d.lgs. 231/01, attribuisce le suddette funzioni al Collegio Sindacale.

Qualora LR VICENZA decida di non fare ricorso alla facoltà prevista dal succitato art. 6 comma 4bis d.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo monocratico o collegiale osservando le seguenti regole:

- l'Organismo di Vigilanza è composto da membri scelti in base a specifiche competenze (di minima: compliance ex D.Lgs. 231 /2001, competenze legali, controllo interno);
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia;
- il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni;
- qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'OdV, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza si applicano le regole che seguono.

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.

- I membri dell’OdV possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili. Il membro revocato o che rinunci all’incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell’Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito della Società, tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di una somma annuale approvata e messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Organismo stesso. L’Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.
- L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione tempestivamente.
- I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività.
- L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.
- Le attività poste in essere dall’OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

## 9.2 Poteri e funzioni

L’OdV o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell’OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all’organo equivalente, alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello; a tal fine la Società si adopera per ottenere l’impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell’Organismo di Vigilanza;

- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le inosservanze vanno sottoposte a tale Consigliere affinché valuti le iniziative nell'ambito dei propri poteri. Oltreché a tali soggetti, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne stimola l'aggiornamento;
- supervisiona l'attività di formazione aziendale sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e sui contenuti del Modello Organizzativo adottato dall'azienda, e più in particolare vigila sull'effettività della formazione.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

### **9.3 Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali e la calendarizzazione delle attività;
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- gli eventuali accorgimenti a garanzia dell'effettiva autonomia dell'Organismo pur in presenza di componenti interni alla società;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni.

Inoltre, il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale (se trattasi di OdV distinto dal Collegio Sindacale).

### **9.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza e Segnalazioni Whistleblowing**

La Società, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal co. 2 lett. d) e co.2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha predisposto apposita disciplina contenuta:

- nell'**Allegato 8 – Procedura gestione flussi informativi all'OdV** finalizzata ad individuare i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza di LR VICENZA da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231;
- nella "**Procedura di gestione delle segnalazioni**" (di seguito anche più semplicemente Procedura Whistleblowing) finalizzata a disciplinare la gestione delle Segnalazioni, comprese quelle relative alle potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231.

### **Flussi informativi all'OdV**

La definizione degli obblighi informativi all'OdV risponde all'esigenza di:

- da un lato, consentire l'attività di vigilanza sull'idoneità e sull'efficace attuazione del Modello 231 della Società;
- dall'altro, identificare, anche a posteriori, le cause che abbiano reso possibile la commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- a) obbligatoriamente e tempestivamente le informazioni concernenti:
  - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
  - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
  - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".
- b) con frequenza periodica o ad evento, i dati, le informazioni e i documenti elencati nella tabella denominata "Quadro dei flussi informativi".

Inoltre, si ricorda che tra i Flussi informativi rientra anche l'obbligo, da parte dei Gestori della Segnalazione diversi dall'OdV, di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni segnalazione avente ad oggetto violazioni delle fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o del Modello 231 che gli stessi abbiano ricevuto, così come previsto dalla Procedura Whistleblowing.

Il mancato adempimento, da parte del dipendente, del collaboratore o degli organi sociali, dell'obbligo di informazione previsto dal Modello 231 della Società, può dar luogo all'applicazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto nell'**Allegato 5 – Sistema Sanzionatorio 231 del Modello 231** (ad es. sanzioni disciplinari per i lavoratori dipendenti). tutto quanto concerne la disciplina della gestione dei Flussi Informativi all'OdV, si rinvia integralmente alla "*Procedura gestione flussi informativi all'OdV*" (**Allegato 8**).

### **Segnalazioni**



Le segnalazioni relative alle eventuali potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231 devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "Procedura di gestione delle segnalazioni", che consente anche l'invio di segnalazioni anonime.

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. "Soggetti Segnalanti" che effettuano in buona fede segnalazioni. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia integralmente a quanto previsto nell'"Appendice B-Tutele" della *Procedura Whistleblowing*.

La Società adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

La Società tutela colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si precisa infine che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 5**).

Si evidenzia che sono sanzionabili anche i comportamenti posti in essere dall'OdV in violazione della tutela del Segnalante.

**Per tutto quanto qui non espressamente specificato e disciplinato in relazione alle Segnalazioni 231, si rinvia a quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing.**

## **9.5 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale**

L'Organismo (oppure, se presente, il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV) redige con periodicità almeno annuale una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se presente (e se si tratta di OdV distinto dal Collegio Sindacale).

Ogniquale volta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e sollecitare modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, l'OdV effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva.

Oltreché ai soggetti sopraindicati, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

## **10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare, risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente **Manuale del Modello 231**);
- volontà del Consiglio di Amministrazione di LR VICENZA in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231 (Informativa);
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: **Allegato 4**-Identificazione e Valutazione dei rischi 231);
- procedure preventive di riferimento;
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: **Allegato 6**-Codice Etico di comportamento);
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: **Allegato 5**-Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti.

- Azioni di comunicazione e formazione interne al momento dell'adozione del Modello:
  - consegna a tutto il personale in organico di una lettera informativa (unitamente al Codice Etico di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio) per comunicare l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.

231/2001 e le motivazioni sottostanti tale scelta. Al momento della consegna della suddetta informativa viene acquisita ricevuta (mediante raccolta della firma o altre modalità elettroniche equivalenti); tali informative firmate sono archiviate da parte dell'Ufficio Area Organizzativa che ne cura l'aggiornamento;

- comunicazione dell'adozione del Modello all'Assemblea dei Soci;
- formazione: la Società si pone l'obiettivo di raggiungere con attività formative tutta la platea aziendale, con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. A tal fine adotta le seguenti iniziative:
  - Formazione dei soggetti apicali da parte di professionisti esperti, ivi compresi focus di approfondimento su tematiche specifiche di particolare interesse per la società alla luce del profilo di rischio 231 della stessa;
  - Per quanto attiene a tutti gli altri dipendenti:
    - sessioni formative in aula o tramite e-learning o
    - a cascata, formazione documentabile di tutti gli altri dipendenti ad opera dei rispettivi superiori gerarchici.

Tutte le iniziative formative e informative devono essere documentate e la relativa documentazione viene conservata presso l'Ufficio Area Organizzativa. L'accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet interno e conservazione di una copia cartacea presso l'ufficio Area Organizzativa, con affissione del Codice di Comportamento e del Sistema Sanzionatorio presso le bacheche aziendali.

- Azioni di comunicazione e formazione interne continuative:

- incontri formativi destinati a tutto il personale almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello, con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. La documentazione relativa agli incontri formativi svolti viene conservata presso l'Ufficio Area Organizzativa;
- in alternativa o in aggiunta al punto precedente, erogazione di sessioni formative in modalità e-learning almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio;
- consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società. Ai nuovi dipendenti sono inoltre destinate tempestivamente iniziative formative volte ad assicurare le medesime finalità formative di cui sopra (sessioni in aula, sessioni e-learning, etc.).

- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:

- pubblicazione del presente Manuale, o di una versione ridotta, sul sito internet della società;
- comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali, nuovi e in essere, e fornitori di beni e servizi, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti);

- sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice Etico di comportamento adottato da LR VICENZA (cd. Clausola di tutela 231), nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con eventuale sospensione, recesso per giusta causa e/o risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo soprattutto da parte di soggetti terzi che svolgono prestazioni in processi aziendali sensibili.

A seguito della formazione erogata, vanno svolte verifiche di apprendimento, con modalità idonee in relazione al livello a cui appartiene il personale.

## **11 SISTEMA SANZIONATORIO**

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto (di lavoro o di altra natura) a qualsiasi titolo prestato a favore di LR VICENZA. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da LR VICENZA in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 5**.

## **12 RIFERIMENTI**

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a giugno 2021
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- Regolamento UE Privacy 679/16 "GDPR"
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- Codice di Giustizia sportiva della FIGC
- Linee Guida FIGC per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
- Statuto della Società



## **1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio**

Il soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- la presenza di un apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica svolta.

L'applicazione pratica di tali principi identificativi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, LR VICENZA opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includervi anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono tuttavia contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, si fornisce un'elencazione volutamente ampia, sebbene non esaustiva, di enti pubblici:

- imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
  - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
  - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
  - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
  - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
  - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per

le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano poi le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

**Pubblico Ufficiale** (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Ad esempio, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

**L'Incaricato di Pubblico Servizio** (I.P.S.) è colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dell'ipotesi di prestazione d'opera meramente materiale.

In via esemplificativa, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Incaricati di Pubblico Servizio:

- agli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403;
- agli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza quindi, l'elemento discriminante per stabilire se un soggetto rivesta o meno la qualità di Incaricato di un Pubblico Servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

## 1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*" ed all'art. 25 "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

### **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la sua fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che in seguito non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

### **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri - senza averne diritto - contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.



In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso concreto che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

### **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio allorché, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e per la necessaria induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad Ente Pubblico. In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Se il fatto, invece, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale viene punito ai sensi dell'art. 25 octies<sup>1</sup> del D.Lgs. 231/2001.

## **REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si configura allorché il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, riceva indebitamente, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi tanto in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), quanto in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato del Pubblico Servizio.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un soggetto apicale o sottoposto dell'ente), il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" ove commesse per favorire o danneggiare una delle parti in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).

L'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di

Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

### 1.3 I processi a rischio

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc). Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali potrebbe aver luogo a quella "retribuzione in altra utilità" che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi:
  - gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,
  - assunzione di personale (su indicazione del soggetto corrotto);
  - assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Si rammenta che il concetto di "altra utilità" deve essere inteso come ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari; il prestito di case ed edifici; forme di intrattenimento; doni; viaggi; rimborsi di debiti; la fornitura di cauzioni, garanzie; avanzamenti di carriera, etc.

2. identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali può essere costituita la provvista da utilizzare come "retribuzione in denaro". Tra questi:
  - gestione delle risorse finanziarie e della cassa contanti;
  - processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
  - rimborsi spesa (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA più specificamente a rischio rispetto alle fattispecie previste nei reati contro la pubblica amministrazione sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE SOCIETARIA
		GESTIONE INTERCOMPANY
		GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
		SELEZIONE DEL PERSONALE
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)

		OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI
		MARKETING E COMUNICAZIONE – CONCESSIONE DEL MARCHIO
	<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
	<b>Area Organizzativa (Segreteria Generale)</b>	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI - ANCHE EDILIZI - E LICENZE PUBBLICHE
		GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI
		GESTIONE DEL PERSONALE
	<b>Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa &amp; Comunicazione</b>	GESTIONE PEC E FIRME DIGITALI
		OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI
		MARKETING E COMUNICAZIONE
	<b>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
		CICLO ATTIVO
		CICLO PASSIVO
		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA
		GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE
		RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALI
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)		
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA		
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI		

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

#### 1.4 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## 2 REATI SOCIETARI

### 2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 ter, rubricato "*Reati societari*", del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)**

La pena è ridotta se i fatti di cui sopra sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

### **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

### **Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (si tratta di un reato c.d. di evento, che punisce quindi il verificarsi dell'evento lesivo che realizza un danno al bene giuridico tutelato).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

### **Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di una responsabilità in capo all'ente stesso).

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)**

Il reato punisce la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti. Il reato si configura anche se il fatto è commesso da:

- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto precedente;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

È punito inoltre anche chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

### **Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché detti soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è punito.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

## 2.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie relative di reati societari (esclusa la Corruzione tra privati, su cui si veda infra) sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE SOCIETARIA
		GESTIONE INTERCOMPANY
DIREZIONE GENERALE	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)

Rispetto a quanto già indicato al par. 1.3 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" si precisa che il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. prevede in particolare che:

- rispondono per il reato di corruzione privata gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti) di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, anche per interposta persona;
- risponde non solo chi dà ma anche chi offre, sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta ai vertici delle società o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Le attività sensibili vanno dunque ricercate nei rapporti di natura economica o personale, diretti o indiretti, con soggetti appartenenti a società o altri enti privati, dai quali la Società potrebbe ricavare un vantaggio, ad esempio in attività di vendita o acquisto, oppure nei rapporti con dipendenti di concorrenti.

Vanno considerati inoltre i processi cd. strumentali alla corruzione.

Dunque, con riferimento al reato di Corruzione tra privati, le aree ed i processi sensibili sono:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE SOCIETARIA
		GESTIONE INTERCOMPANY
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI



<b>DIREZIONE GENERALE</b>		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
		SELEZIONE DEL PERSONALE
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
		OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI
	<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
	<b>Area Organizzativa (Segreteria Generale)</b>	GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI
		GESTIONE DEL PERSONALE
	<b>Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa &amp; Comunicazione</b>	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)
	<b>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
		CICLO ATTIVO
		CICLO PASSIVO
		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA
		GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)		
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA		

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 2.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (Allegato 6), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
  - o COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**)

### 3 DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 3.1 Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" del D.Lgs. 231/2001, modificato dal T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08). Tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"*

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

*"Il delitto:*

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

*"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni*

*anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- alle attività di sorveglianza sanitaria*
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

*2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

*5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008.*

*5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

*6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".*

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008:

*"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".*

*Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.***

*Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...]".*

Inoltre, il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

### **3.2 I processi a rischio**

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE
	Area Tecnica (Direttore Sportivo)	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 3.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (Allegato 6), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Per alcuni processi sensibili:
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 7 e 8**).

## 4 REATI AMBIENTALI

### 4.1 Tipologia di reati

Secondo quanto previsto dall'art. 25-undecies "Reati ambientali" del D.Lgs. 231/01, il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

La fattispecie sanziona lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione; ipotesi aggravata in caso di rifiuti pericolosi;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; ipotesi aggravata in caso di rifiuti pericolosi;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti; ad esempio, miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero in assenza di autorizzazione;
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Le presenti condotte potrebbero avvenire anche in concorso di reato con i terzi.

Si precisa che, oltre alla definizione di discarica contenuta nel D.Lgs. n. 36/2003<sup>3</sup>, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 36021/2012) ha ribadito che si configura la discarica abusiva se riscontrati i seguenti elementi:

- l'accumulo dei rifiuti è ripetuto e non occasionale ed avviene in una determinata area;
- la massa dei materiali accumulati è eterogenea;
- l'abbandono non è temporaneo ma definitivo;
- vi è degrado anche tendenziale dello stato dei luoghi.

#### **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**

---

<sup>3</sup> Il D.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, definisce "discarica": «area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

L'attività è integrata dalla omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

L'attività è integrata dalla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero dall'utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti. Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

### **Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)**

L'attività è integrata dall'appicare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

E' previsto il divieto di autorizzare impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

In caso di violazione delle citate disposizioni, le pene consistono nell'arresto fino a due anni e nell'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Per delitti colposi contro l'ambiente - stante il richiamo operato dall'art. 452 quinquies c.p. agli artt. 452 bis e quater c.p. che estende la punibilità dei predetti reati anche a titolo di colpa - in particolare si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. **452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale)** e **art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)** i quali sono integrati ove per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, si sia verificato il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere integrati da condotte attive od, anche, meramente omissive. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte inquinanti. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell'attività della Società sversate nell'ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzate od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008).

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)**

La fattispecie punisce il soggetto che abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata.

La fattispecie descrive un reato a forma libera, che può essere integrato da condotte attive o anche meramente omissive; è reato di evento in quanto la condotta descritta deve aver provocato pregiudizio per l'ambiente.

Fanno inoltre parte del Catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs 231/2001 altre fattispecie di reato che, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene che il rischio sia potenzialmente non esistente.

Per i dettagli, si rinvia a quanto indicato nell'**Allegato 4** – Valutazione dei rischi 231, al par. 1.1 - Categorie di reato non applicabili, sezione Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 - REATI AMBIENTALI.

## **4.2 I processi a rischio**

Le aree e i processi aziendali della Società sensibili rispetto ai reati ambientali sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
------------	------------------------------	--------------------



<b>STRATEGICA / SOCIETARIA</b>	<b>CDA e/o Consiglieri Delegati</b>	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 4.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## 5 REATI DI RICICLAGGIO

### 5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-octies "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*" del D.lgs. 231/01.

Si precisa che, il D.Lgs. 195/2021 ha modificato le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) prevedendo, in particolare, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni che prevedono la pena della reclusione da superiori nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

#### **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto - compresi i reati dolosi, colposi e le contravvenzioni che prevedono la pena della reclusione superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## 5.2 I processi a rischio

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA che risultano sensibili rispetto alle fattispecie relative ai reati di riciclaggio.

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE SOCIETARIA
		GESTIONE INTERCOMPANY
		GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
		GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE
		SELEZIONE DEL PERSONALE
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
		OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI - ANCHE EDILIZI - E LICENZE PUBBLICHE
		GESTIONE DEL PERSONALE
		GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI
	Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa & Comunicazione	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)
	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
		CICLO ATTIVO
CICLO PASSIVO		
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA		
RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALI		
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)		
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA		
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI		

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 5.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
  - COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
  - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
  - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## **6 DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI**

### **6.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce di cui all'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)**

I reati in esame vengono integrati in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il bene giuridico protetto è il c.d. "domicilio informatico", inteso quale spazio ideale e fisico, in cui sono contenuti i dati informatici concernenti la persona e le sue attività.

La condotta di accesso abusivo è punita:

- sia nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- sia nel caso di permanenza nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione, intesa come permanenza nel sistema (seppur a seguito di introduzione autorizzata), per compiere attività estranee alle proprie mansioni, violando le prescrizioni del dominus.

L'accesso abusivo può avvenire:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA);
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo);
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area riservata per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo).

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può concretizzarsi qualora un soggetto abusivamente «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno oppure furto di codici/credenziali e diffusione degli stessi per accedere abusivamente ad un sistema informatico).

#### **Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)**

I reati in esame riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Ad esempio:

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di programmi atti a cagionare un danno o interrompere un sistema informatico o telematico mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

**Intercettazione, impedimento, interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche o installazione abusiva di apparecchiature atte a tale scopo (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)**

La fattispecie prevede e punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe oppure si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a tali fini (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l’ottenimento di informazioni riservate).

La fattispecie è aggravata nei casi in cui sia commessa:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

Il reato è integrato dalla falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell’ottenimento di un vantaggio).

**6.2 I processi a rischio**

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie relative ai reati informatici sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA
	Direttore Generale	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
DIREZIONE GENERALE	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI - ANCHE EDILIZI - E LICENZE PUBBLICHE
		GESTIONE PEC E FIRME DIGITALI
	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA
		GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE

		RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALI
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
		CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** – Valutazione dei rischi 231 in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 6.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**).

## 7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

### 7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

### 7.2 I processi a rischio

Le aree e di processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alla presente fattispecie di reato sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 7.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**); ulteriori protocolli di riferimento vanno ricercati nei presidi già definiti in relazione al reato di corruzione ed in particolare alle attività propedeutiche alla formazione di fondi extrabilancio (gestione irregolare della fatturazione attiva e passiva e dei rimborsi spesa).



- i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**).

## **8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **8.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-bis 1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Il reato è integrato dal danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

#### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Il reato si perfeziona ove, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, venga consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La condotta si realizza mediante la detenzione per la vendita, la messa in vendita, o altrimenti in circolazione, di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia prevista come reato da altra disposizione di legge].

#### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Il reato è integrato dalla fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## 8.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MARKETING E COMUNICAZIONE - CONCESSIONE DEL MARCHIO
	Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa & Comunicazione	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti) MARKETING E COMUNICAZIONE
	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALI

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

## 8.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DEL DIRITTO D'AUTORE
  - o COMPORTAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## 9 FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

### 9.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-bis "Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Il reato prevede e punisce la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

#### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

In via residuale, è punita anche l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisizione o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero la spendita o la messa in circolazione.

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La fattispecie si realizza mediante l'alterazione di segni distintivi registrati (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) appartenenti a terzi.

#### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Il reato punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

### 9.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle presenti fattispecie previste nei reati di falsità in monete e segni di riconoscimento sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
		MARKETING E COMUNICAZIONE – CONCESSIONE DEL MARCHIO

	Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa & Comunicazione	MARKETING E COMUNICAZIONE
	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 9.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DEL DIRITTO D'AUTORE
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## 10 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

### 10.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" del D.lgs. 231/2001.

Risulta utile precisare che, secondo l'art. 1 del D.Lgs. 184/2021 - che ha introdotto la presente categoria di reati 231 - : "Agli effetti della legge penale si intende per:

- a) *«**strumento di pagamento diverso dai contanti**» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;*
- b) *«dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;*
- c) *«mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;*
- d) *«valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.*

In sintesi, per strumenti di pagamento diversi dal contante, dunque, si intendono il bancomat, le carte di credito, le carte ricaricabili, le carte carburante, i POS, l'internet banking, i bonifici, l'addebito diretto, l'assegno, i servizi di pagamento in internet (e-payments), i pagamenti su dispositivi portatili (m-payments), etc.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato, invece, nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

### **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

Tale norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene inoltre punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali

strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Si specifica che non configura tale fattispecie nel caso di:

- possesso di una carta di credito o di pagamento denunciata come smarrita se al momento dell'accertamento della detenzione la stessa risulti scaduta o non sia stato accertato il possesso della medesima prima della data di scadenza della validità;
- utilizzo da parte di un dipendente di una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli.

### **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema viene punito ai sensi dell'art. 25 octies1.

In aggiunta alle fattispecie sopra menzionate, in virtù di quanto previsto dal **comma 2** dell'art. 25-octies.1, la Società potrà essere sanzionata anche per la commissione, nel suo interesse o vantaggio, di **ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio** previsto dal codice penale, **avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti**, purché il fatto non integri **altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente** (in virtù della clausola di riserva nella stessa presente).

Potrà dunque configurarsi, ad esempio, il reato di **Furto (ex art. 624 c.p.) - Reato contro il patrimonio** - avente oggetto, quale res illecitamente appresa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, uno strumento di pagamento diverso dal denaro, a prescindere dal suo tentato o realizzato illegale utilizzo.

### **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)**

Il co. 2bis dell'art. 25 octies.1, inserito dalla l. 9 ottobre 2023 n. 137, stabilisce che la società è altresì passibile di sanzione per il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. rubricato "Trasferimento fraudolento di valori".

Il reato punisce colui che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione del delitto di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

## **10.2 I processi a rischio**

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori le relative condotte illecite sono i seguenti:

<b>Macro Area</b>	<b>Funzione Aziendale referente</b>	<b>Processi sensibili</b>
<b>STRATEGICA / SOCIETARIA</b>	<b>CDA e/o Consiglieri Delegati</b>	GESTIONE SOCIETARIA
		GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA

		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa &amp; Comunicazione</b>	VENDITA, compreso l'e-commerce (esclusa cessioni di calciatori professionisti)
	<b>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA
		GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 10.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI;
  - o COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI;
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).





## **11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **11.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-novies "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)**

La previsione in esame punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

#### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)**

La previsione in esame punisce chiunque, se il fatto è commesso per uso non personale, a fini di lucro, tra l'altro:

- duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico abusivamente, opere o parti di opere [...] scientifiche o didattiche, anche se inserite in opere composite o in banche dati;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o distribuzione, distribuisce [...], anche senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detiene per vendita o distribuzione, vende o noleggia [...] supporti per i quali siano prescritte, ai sensi di legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o con contrassegno alterato o modificato;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia [...] detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (art. 102 *quater* L 633/1941), ovvero siano principalmente progettati, prodotti adattati ... al fine di facilitare l'elusione di predette misure;
- rimuove abusivamente, altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (di cui all'art. 102 *quinquies* L 633/1941), ovvero distribuisce, importa [...] opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 (introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse), esegue la fissazione su supporto

digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;

- comunica al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa, protetta dal diritto d'autore in violazione dell'art 16 L. 633/1941 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico).

### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 l. 22.4.1941 n. 633)**

In via residuale è punito chiunque, senza averne diritto:

- riproduce, trascrive, diffonde, pone altrimenti in commercio [...] un'opera altrui,
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche [...], un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa,
- riproduce un numero di esemplari [...] maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre,
- ponga comunque in essere condotte - in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità - con usurpazione della paternità dell'opera, con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

In relazione all'art. 171 co. 1 lett. a-bis), che sanziona chiunque, senza averne diritto, *mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa*, si ritiene che esso faccia riferimento al diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore (ad esempio *file sharing*). Poiché manca il fine lucrativo dell'attività (altrimenti si cadrebbe nelle fattispecie più gravi di cui agli artt. 171 bis e ter) e dubitando dunque che da tali condotte possa discendere la responsabilità in capo all'ente, si ritiene che con tale reato presupposto il Legislatore abbia invitato l'ente a diffondere una politica aziendale genericamente improntata al rispetto del diritto d'autore nell'utilizzo delle reti telematiche.

### **11.2 I processi a rischio**

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato relative alla violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

<b>Macro Area</b>	<b>Funzione Aziendale referente</b>	<b>Processi sensibili</b>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore generale</b>	MARKETING E COMUNICAZIONE – CONCESSIONE DEL MARCHIO
	<b>Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa &amp; Comunicazione</b>	MARKETING E COMUNICAZIONE
	<b>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### **11.3 Elementi di prevenzione**

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DEL DIRITTO D'AUTORE
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## **12 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **12.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA.

L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Lavoro subordinato e parasubordinato (Art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)**

L'ipotesi in esame prevede e punisce l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

#### **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

La fattispecie è perfezionata dalla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

E' punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

## 12.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
DIREZIONE GENERALE	Direttore generale	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
		SELEZIONE DEL PERSONALE
	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	GESTIONE DEL PERSONALE

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

## 12.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## **13 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

### **13.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquies "*Delitti contro la personalità individuale*" del D.Lgs. 231/2001

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

#### **Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

#### **Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p. che prevede lo sfruttamento della persona o la messa in distribuzione del materiale, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Viene punito anche chi, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

### **Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.)**

È punito chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

### **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

È punito chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui sopra, anche se relativi al materiale pornografico, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) (art. 603-bis c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:



- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### 13.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie di reato contro la personalità individuale sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
		SELEZIONE DEL PERSONALE
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
DIREZIONE GENERALE	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	GESTIONE DEL PERSONALE
	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 13.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## **14 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **14.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 24 ter "*Delitti di criminalità organizzata*" del D.Lgs. 231/2001, compreso l'art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, ed ai reati previsti dall'art. 25 quater "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** (con esclusione di quelle di cui al co. 6)  
L'ipotesi in esame prevede e punisce l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Si ricorda che, in tale contesto, non ci si riferisce alla commissione dei "soli" reati-presupposto disciplinati dal D.Lgs. 231/2011 ma ciò che viene contestato è la costituzione, la promozione o l'organizzazione e la partecipazione ad una associazione finalizzata al compimento di qualsiasi tipo di delitto anche fuori dai casi tipici della 231.

#### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Il reato si configura in caso di partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Tale fattispecie è realizzata per effetto dell'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità operative tipiche di tale tipologia di sodalizio criminoso (forza di intimidazione ed assoggettamento da esso derivante), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi e con le modalità sopra descritte."

**Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.**

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973) o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere, detenga, anche per conto di terzi, di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando o di sostanze stupefacenti o psicotrope superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs. n. 286/1998)**

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente.

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) (ipotesi possibile per i soli reati transnazionali)**

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere, aiuto a terzi al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di reati per i quali è prevista la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione

**Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) di Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

Il reato si configura con l'offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

## 14.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA esposti ai reati di criminalità organizzata sono:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE INTERCOMPANY
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
		SELEZIONE DEL PERSONALE
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)
	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI - ANCHE EDILIZI - E LICENZE PUBBLICHE
		GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI
GESTIONE DEL PERSONALE		
Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	

	<b>Area Ufficio Stampa &amp; Comunicazione</b>	
	<b>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	CICLO ATTIVO
		CICLO PASSIVO
		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA
		RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALI
	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 14.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSANAZIONALE)
  - COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
  - COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI CONTRABBANDO
  - COMPORTAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili:
  - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## **15 DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

### **15.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### **15.2 Le attività a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato di cui sopra, l'analisi del rischio condotta dalla società ha portato all'identificazione quasi nulla della possibilità di realizzazione degli stessi da parte della Società, vista il settore in cui opera e i soggetti con i quali intrattiene relazioni (es. fornitori, clienti, dipendenti, etc.)

Ciononostante, le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- diffondere e utilizzare massivamente, attraverso strumenti di comunicazione riconducibili a LR VICENZA (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, alla propaganda razzista e xenofoba;
- accettare denaro o altre forme di finanziamento al fine di sostenere gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra;
- più in generale, sussiste un rischio potenziale laddove vi siano erogazioni di denaro o altre forme di finanziamento - quali erogazioni liberali, affitto di locali utilizzati per riunioni di gruppi organizzati orientati alla commissione di tali crimini, collaborazione al pagamento di volantini o all'organizzazione di eventi - ad associazioni aventi come scopo il sostegno di gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra.

### **15.3 Elementi di prevenzione**

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

## **16 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

### **16.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)  
Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.  
Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.
- **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)  
Tale fattispecie punisce chiunque:  
(Co. 1)
  - eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
  - organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
  - eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
  - venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
  - organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, seppur titolare della prescritta concessione, organizzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi

gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

(Co. 2)

- Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio;
- dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

(Co. 3)

- partecipi a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

(Co. 4bis )

- svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

(co. 4 ter)

- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

## 16.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie di reato in frodi sportive sono i seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	COMPRAVENDITA GIOCATORI
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	COMPRAVENDITA GIOCATORI SELEZIONE DEL PERSONALE
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

In aggiunta a quanto sopra, per il reato di cui all'art. 1 L. 401/1989 - Frode in competizioni sportive si considerano sensibili anche le attività già considerate come strumentali ai reati di corruzione:

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Affidamento incarichi professionali;
- Omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali;



- Rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- Ciclo attivo e ciclo passivo.

Infine, ipotizzando la commissione del reato di Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401) in forma associativa, le Aree a rischio analizzate sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili
DIREZIONE GENERALE	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AFFITTUARI
	Area Commerciale / Area Comunicazione & Marketing	VENDITA compreso l'e-commerce (esclusa cessione di calciatori professionisti)

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 16.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI PER LA LOTTA ALLE SCOMMESSE SPORTIVE (CD. MATCH-FIXING)
  - COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO.
- Per alcuni processi sensibili:
  - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## 17 REATI TRIBUTARI

### 17.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies "*Reati tributari*" del D.lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a a LR VICENZA. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)**

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Viene prevista una diminuzione di pena qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)**

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)**

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Viene prevista una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)**

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)**

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Viene prevista un aumento di pena se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## **17.2 I processi a rischio**

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie fattispecie considerate nei reati tributari sono i seguenti:

<b>Macro Area</b>	<b>Funzione Aziendale referente</b>	<b>Processi sensibili</b>
<b>STRATEGICA / SOCIETARIA</b>	<b>CDA e/o Consiglieri Delegati</b>	GESTIONE SOCIETARIA
		GESTIONE INTERCOMPANY
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI
		OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI
	<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)

	<b>Area Organizzativa (Segreteria Generale)</b>	GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI
		GESTIONE DEL PERSONALE
	<b>Area Marketing/Commerciale e Area Ufficio Stampa &amp; Comunicazione</b>	VENDITA, compreso l'e-commerce (esclusa cessioni di calciatori professionisti)
	<b>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
		CICLO ATTIVO
		CICLO PASSIVO
		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA
		RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA
		CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 17.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA;
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONI CONTABILI;
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO.
- Per alcuni processi sensibili:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).

## **18 REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO**

### **18.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-sexiesdecies "Contrabbando" del D.lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che potranno risultare astrattamente applicabili a LR VICENZA qualora dovesse effettuare future operazioni di importazione/esportazione e precisando come le stesse assumano rilevanza penale solo laddove l'importo dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro diecimila. L'elenco completo dei reati presupposto, invece, è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

#### **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/73)**

Tale fattispecie punisce chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma di legge;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto dalla legge;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

#### **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/73)**

Tale fattispecie punisce il capitano di una nave che:

- che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine;
- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

È inoltre punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

### **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/73)**

Tale fattispecie punisce il capitano di una nave che:

- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma di legge, salvi i casi di forza maggiore;
- che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto dalla legge per l'imbarco di provviste di bordo.

È inoltre punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

### **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/73)**

Tale fattispecie punisce il comandante di aeromobile che:

- che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dalla legge. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

È inoltre punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

### **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/73)**

La fattispecie in analisi punisce chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

### **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/73)**

È punito chiunque, fuori dei casi previsti nelle fattispecie precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

### **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/73)**

Tale fattispecie punisce chiunque, per commettere il reato di contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato e, inoltre

- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

## **18.2 I processi a rischio**

Le aree ed i processi aziendali di L.R VICENZA sensibili rispetto alle fattispecie reato in materia di contrabbando e le relative condotte illecite sono le seguenti:

<b>Macro Area</b>	<b>Funzione Aziendale referente</b>	<b>Processi sensibili</b>
<b>STRATEGICA / SOCIETARIA</b>	<b>CDA e/o Consiglieri Delegati</b>	GESTIONE INTERCOMPANY
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
	<b>Area Marketing/Commerciale/ Merchandising e Area Ufficio Stampa &amp; Comunicazione</b>	VENDITA
	<b>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	CICLO ATTIVO
		CICLO PASSIVO
RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALI		
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 – Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono specificatamente descritte, oltre alle categorie di reato che si possono ritenere escludibili, per ogni singolo processo identificato, i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

## **18.3 Elementi di prevenzione**

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI CONTRABBANDO;
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA;
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONI CONTABILI;
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.
- Per alcuni processi sensibili:
  - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e 8**).



## 19 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

### 19.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a quanto previsto dall'art. 23 "*Inosservanza delle sanzioni interdittive*" del D.Lgs. 231/2001.

#### **Inosservanza delle sanzioni interdittive (Art. 23 d.lgs. n. 231/2001)**

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina, infatti, l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata applicata una delle sanzioni o misure cautelari interdittive di cui agli articoli 9 e 13 e ss. del d.lgs. 231, trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente dalla misura applicata. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato. La fattispecie in esame, pertanto, delinea un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un ente, che interviene in una fase già di per sé patologica in relazione alle finalità del decreto, essendo l'ente stesso già parte o essendo stato oggetto di un procedimento giudiziario nel corso del quale o al cui termine è stata accertata una sua responsabilità ex d.lgs. 231 del 2001, tale da giustificare l'applicazione di una delle misure interdittive previste dal decreto. Il precedente accertamento di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, e la conseguente irrogazione nei suoi confronti di una delle misure interdittive, costituisce, pertanto, presupposto materiale necessario della fattispecie di reato in esame.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque. E', inoltre, ragionevole sostenere che la disposizione in esame delinea una fattispecie di reato a condotta libera; l'articolo 23, infatti, non caratterizza in alcun modo la condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie in oggetto, con la conseguenza che assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalla misura interdittiva irrogata. A tal proposito, peraltro, la fattispecie è classificabile tra i reati di evento.

Dal punto di vista del regime della responsabilità amministrativa posta a carico dell'ente, dal secondo comma della disposizione in esame, è, peraltro, opportuno evidenziare come i presupposti di tale responsabilità non possano essere in tutto e per tutto assimilabili a quelli della responsabilità dell'ente per gli altri reati rilevanti ai sensi del decreto. La formulazione della disposizione in esame, (così come la collocazione sistematica della norma all'interno della struttura del decreto), rendono, infatti, (quantomeno) ragionevole sostenere che la responsabilità delineata dall'articolo 23 del decreto 231 non sia regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso (dedicati ai presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ivi compresa la valenza di esimente attribuita ai Modelli di organizzazione gestione e controllo).

Alla luce di quanto precede, la disposizione in oggetto sembrerebbe delineare, a carico dell'ente interdetto, una responsabilità di carattere oggettivo che scaturisce (automaticamente) dalla violazione di uno o più degli obblighi, derivanti dalla sanzione interdittiva, consumata da parte di un soggetto impegnato (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività dell'ente stesso.

L'articolo 23 sembra, infatti, delineare, da un lato, una presunzione (assoluta) di commissione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, dall'altro, per quanto detto in precedenza, sembra difficile attribuire al Modello di organizzazione, gestione e controllo

(eventualmente adottato dall'ente sanzionato), la valenza di esimente ad esso attribuita dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Quale ulteriore conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di carattere generale del decreto alla fattispecie in esame, si può, inoltre, sostenere che, al fine di delineare la responsabilità dell'ente ex art. 23, non appare strettamente necessario che la violazione della misura interdittiva sia posta in essere da un soggetto riconducibile alle categorie di "apicale" o "sottoposto", quanto, piuttosto, da un qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'ente stesso.

## **19.2 Presidi preventivi**

I presidi preventivi sono contenuti negli allegati:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento (**Allegato 6**)
- Flussi informativi verso OdV (**Allegato 7 e 8**).

La Società, inoltre, ha ritenuto opportuno dotarsi del seguente protocollo, da attuare nell'ipotesi in cui venisse applicata da parte dell'Autorità Giudiziaria una misura interdittiva cautelare o definitiva:

1. preventiva individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni aziendali direttamente coinvolte nelle attività correlate e/o inibite dalla misura interdittiva (es. ufficio marketing in caso di applicazione della misura del divieto di pubblicizzare i servizi offerti dalla Società);
2. attribuzione al responsabile di ciascuna delle funzioni previamente identificate del compito di:
  - comunicare al personale interessato la specie e le caratteristiche della misura (tipologia, durata ecc.);
  - trasmettere alla Direzione report periodici circa l'effettivo rispetto della misura applicata.

## **PARTE SPECIALE II - MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (c.d. Safeguarding)**

### **PREMESSA**

In attuazione del D.Lgs. n. 39/2021, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il 31 agosto 2023 ha approvato le "Linee Guida FIGC" per la predisposizione e la implementazione dei nuovi Modelli di organizzazione e controllo delle attività sportive e dei Codici di Condotta al fine di prevenir e impedire il verificarsi di episodi di abuso, violenza o discriminazione in danno di atleti e tesserati – specialmente minori – nelle Società sportive dilettantistiche e professionistiche.

Scopo delle sopra citate Linee Guida è quello di portare le società sportive a definire misure volte a prevenire e contrastare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche nei confronti dei Tesserati, in particolare minori.

Le "Linee Guida FIGC" richiedono così alle Società affiliate alla FIGC di predisporre un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle citate Linee Guida o, qualora le Società siano già dotate di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di integrare tale documento in base a quanto disposto dalle Linee Guida FIGC.

Di conseguenza, L.R. VICENZA S.P.A. (di seguito anche la "Società" o più semplicemente "LR VICENZA"), al fine di dare attuazione alle previsioni delle "Linee Guida FIGC" ha deciso di introdurre e di implementare adeguate misure organizzative e gestionali dell'attività sportiva, integrandole a quelle previste dal modello aziendale di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001.

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Finalità**

La presente Parte Speciale è volta a disciplinare gli strumenti adottati da LR VICENZA per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza, molestia, violenza di genere o discriminazione sui Tesserati, specie se minori di età, al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo, che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare minori, e con lo scopo di garantirne l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzarne le diversità.

La presente Parte Speciale ribadisce e rafforza l'impegno di LR VICENZA nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i soggetti coinvolti, in particolare per i bambini e per i ragazzi, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità. Questo impegno riflette la convinzione di LR VICENZA circa il ruolo che il calcio può svolgere nel promuovere lo sviluppo, la salute e il benessere dei giovani, pur dovendo riconoscere la

possibilità, confermata da alcuni casi a livello globale, che proprio il calcio possa diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose e dannose.

La continua attenzione per la tutela e la salvaguardia di tutti i Tesserati, e in particolare dei minori - e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi – è insita in tutto ciò che viene proposto e sviluppato da LR VICENZA: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite.

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire strumenti e procedure utili a coloro che lavorano per LR VICENZA in ambito calcistico e si collega, venendo da essi integrato, ad altri documenti fondamentali richiamati al successivo par. 2.2.

Il presente documento recepisce le previsioni delle "Linee Guida FIGC", elaborate in attuazione del D.Lgs. n. 39/2021, ed è altresì integrato da ogni altra iniziativa, misura o procedura elaborata da LR VICENZA che risulti necessaria all'osservanza anche di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata e alle caratteristiche dei propri Tesserati.

## **1.2 Ambito di applicazione**

Le disposizioni contenute nella presente Parte Speciale si applicano a:

- Soggetti interni ("il Personale di LR VICENZA VIRTUS"): soggetti che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società;
- Soggetti terzi (i "Terzi"): professionisti esterni, partner, fornitori, docenti e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che hanno rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di LR VICENZA o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società;
- Tesserati FIGC di LR VICENZA, anche non dipendenti della stessa;
- Soggetti indicati all'art. 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (ad esempio, tecnici, ufficiali di gara, atleti, ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale).

Ai fini della presente Parte Speciale, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito e connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.

Le condotte rilevanti, come previste dal successivo par. 1.3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:

a) di persona;

b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica.

### **1.3 Comportamenti rilevanti**

Costituiscono comportamenti rilevanti, in quanto integrano fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, ai sensi dell'art. 3 delle "Linee Guida FIGC":

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

A tal fine si definiscono:

#### **Abuso psicologico**

Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

#### **Abuso fisico**

Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

#### **Molestia sessuale**

Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

#### **Abuso sessuale**

Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

### **Negligenza**

Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

### **Incuria**

La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

### **Abuso di matrice religiosa**

L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

### **Bullismo, cyberbullismo**

Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

### **Comportamenti discriminatori**

Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

## **1.4 Aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (c.d. Safeguarding)**

Il c.d. Modello safeguarding viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale ovvero anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche o integrazioni dovute a disposizioni di legge o a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche safeguarding.

Si rinvia, inoltre, a quanto previsto al par. 2 della Parte Generale, per quanto applicabile.

## 1.5 Sanzioni disciplinari

Le violazioni delle disposizioni della presente Parte Speciale sono sanzionate secondo le previsioni di cui al par. 11 della Parte Generale (a cui si fa integrale rinvio) nonché del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (per i soggetti nei confronti del quale il medesimo trova applicazione), ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

In ogni caso, i provvedimenti applicati devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero delle violazioni ovvero qualunque altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva (per i soggetti nei confronti del quale il medesimo trova applicazione).

## 2 PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

### 2.1 I processi/attività a rischio

Le aree ed i processi aziendali di LR VICENZA ritenute più specificamente a rischio rispetto alla commissione delle condotte rilevanti di cui al par. 1.3 sono le seguenti:

- VIAGGI/TRASFERTE/PERNOTTI
- TRATTAMENTI E PRESTAZIONI SANITARIE
- MANIFESTAZIONI SPORTIVE (di qualsiasi livello)
- AMBIENTI/SPAZI IN CUI È FACILITATO IL CONTATTO FISICO E L'ESPOSIZIONE FISICA
- ALLENAMENTI
- RAPPORTI CON ALLENATORI, OPERATORI, COLLABORATORI, STAFF ETC...
- ACCESSO/CONDIVISIONE DI STRUTTURE SPORTIVE CON SOGGETTI TERZI
- ATTIVITA' PROMOZIONALI/UTILIZZO DI FOTO, VIDEO E SOCIAL MEDIA

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nel documento **Allegato 9 - Documento di valutazione dei rischi in materia di safeguarding**.

L'importanza della valutazione dei rischi in materia di safeguarding risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche.

Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

### 2.2 Presidi preventivi

La Società ha elaborato dei principi di prevenzione, a cui ha deciso di conformare la disciplina dei processi sensibili. Tali principi di prevenzione, pertanto, sono vincolanti per chiunque operi in nome e/o per conto della Società.

I presidi preventivi propri del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva (c.d. "Safeguarding") sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento, (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI SAFEGUARDING
- Codice di Condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff
- Codice di Condotta per calciatori e calciatrici
- Codice di Condotta per famiglie/accompagnatori
- Codice di Condotta per trasferte/spostamenti/logistica
- Codice Etico del Gruppo OTB
- Policy in materia di Diversity, Equity & Inclusion Gruppo OTB

### **3 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E OBBLIGHI INFORMATIVI**

#### **3.1 Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 5 delle Linee Guida FIGC, il Consiglio di Amministrazione di LR VICENZA nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, osservando le seguenti regole:

- il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con provvedimento motivato, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia rispetto all'organizzazione sociale;
- il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene scelto in base a specifiche competenze (di minima: competenze giuridiche e/o in materia psicologica, competenza del mondo sportivo, controllo interno);
- non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

Il responsabile resta in carica per quattro anni. Qualora il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni cessi, per qualunque motivo, anticipatamente dalla carica, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere tempestivamente alla sua sostituzione.

La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene pubblicata sul sito istituzionale della Società (e/o affissa presso la sede della medesima) nonché comunicata alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding.



## 3.2 Poteri e funzioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni al fine di tutelare l'integrità fisica e morale degli atleti e dei Tesserati ha il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del c.d. Modello safeguarding, dei relativi Codici di Condotta e del Codice etico e di comportamento, nonché di proporre l'aggiornamento.

A tal fine, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni:

- vigila sull'effettività del Modello safeguarding attuando le procedure di controllo previste e verificando la loro efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- verifica il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendone, qualora necessario, il rispettivo aggiornamento;
- riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del par. 3.2.2 le segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello safeguarding (tesserati, atleti, dirigenti e tecnici etc...) circa la realizzazione di condotte (anche solo potenziali) integranti fenomeni di abuso, violenza o discriminazione ovvero in violazione del modello sportivo e dei relativi Codici di Condotta
- segnala alle funzioni competenti e alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding le notizie di condotte integranti fenomeni di abuso, violenza o discriminazione nonché di violazione del Modello sportivo e/o dei relativi Codici di Condotta di cui è venuto a conoscenza;
- si coordina con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e garantisce il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dalla Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nell'espletamento delle sue funzioni:

- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- svolge attività ispettiva, la cui cadenza è predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento anche attraverso l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, mediante audizioni e ispezioni senza preavviso. Le attività ispettive possono essere svolte anche con il coinvolgimento della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e/o della Procura Federale (se competente);
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- dispone che i soggetti di LR VICENZA, i tesserati e tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- sottopone al Consiglio di amministrazione le inosservanze del Modello sportivo, affinché la società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate.

Le attività del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni devono essere documentate per iscritto e le riunioni o le ispezioni a cui esso partecipi devono essere opportunamente verbalizzate.

Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni informa la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché la Procura federale, ove competente.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione di LR VICENZA e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è tenuto a comunicare ogni informazione rilevante di cui è venuto a conoscenza alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché all'Ufficio della Procura federale, ove competente.

LR VICENZA garantisce al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e alla Procura Federale (se competente), l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso e favorisce la collaborazione con tali organi dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

### **3.3 Informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e Segnalazioni**

#### **3.3.1 Flussi informativi**

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti a trasmettere al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni qualunque informazione, di qualsiasi tipo, circa la realizzazione di condotte (anche solo potenziali) integranti fenomeni di abuso, violenza o discriminazione ovvero qualunque informazione sia giudicata attinente all'attuazione del Modello sportivo e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, tra cui:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati contro la persona;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori della Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati contro la persona;
- eventuali segnalazioni effettuate con modalità diverse rispetto a quelle indicate al par. 3.2.2;
- eventuali procedimenti avviati dalla Procura federale a carico dei Tesserati per reati contro la persona.

#### **3.4 Segnalazioni**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni riceve le segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello sportivo circa la realizzazione di condotte (anche solo potenziali)

integranti fenomeni di abuso, violenza o discriminazione ovvero in violazione del c.d. "Modello safeguarding" e dei relativi Codici di Condotta.

Le segnalazioni devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "*Procedura di gestione delle segnalazioni*", che consente anche l'invio di segnalazioni anonime.

Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni informa della segnalazione la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e, se competente, la Procura federale o l'Autorità giudiziaria.

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. "Soggetti Segnalanti" che effettuano in buona fede segnalazioni. Per la specifica disciplina si rinvia a quanto previsto nella "*Procedura di gestione delle segnalazioni*".

La Società adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

La Società tutela colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

#### **4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Per garantire l'efficacia degli strumenti in materia safeguarding implementati, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

A livello complessivo per quanto concerne le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello sportivo e dei relativi Codici di Condotta in ambito interno ed esterno si rinvia a quanto previsto al par. 11 della Parte Generale, per quanto applicabile.

Inoltre, nello specifico, si evidenzia che:

- il Modello e il Codice etico di comportamento sono affissi presso la sede della Società e/o pubblicati sulla rispettiva homepage unitamente ai contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- in caso di aggiornamento del Modello e/o del Codice etico di comportamento e/o degli altri strumenti in materia di safeguarding, ne viene data tempestiva comunicazione e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati presso la sede della Società e/o nella rispettiva homepage;
- deve essere data pronta comunicazione dell'adozione del c.d. Modello sportivo e dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e alla Commissione federale delle politiche di safeguarding;
- al momento del tesseramento viene consegnata al tesserato o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, una lettera informativa (unitamente al Codice Etico di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio) per comunicare l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 integrato con

disposizioni in materia di safeguarding, gli strumenti di safeguarding implementati dalla Società o dalla FIGC, nonché il nominativo e i contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Al momento della consegna della suddetta informativa viene acquisita ricevuta (mediante raccolta della firma o altre modalità elettroniche equivalenti); tali informative firmate sono archiviate da parte dell'Ufficio Area Organizzativa che ne cura l'aggiornamento.

- adeguata informativa deve essere fornita in merito ai canali alle modalità attraverso le quali effettuare le segnalazioni di cui al par. 3.2.2.

La Società diffonde eventuali materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, nonché alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello sportivo e dei Codici di Condotta e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo in materia di safeguarding adottati da LR VICENZA.

Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività di LR VICENZA, come operatori sportivi, siano essi collaboratori o membri degli staff, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti degli strumenti di safeguarding implementati dalla Società e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione di tali strumenti o di abuso.

A tal fine, LR VICENZA rende fruibili contenuti formativi in materia di safeguarding nonché dedicati alla tutela della parità di genere, delle diversità e dell'inclusione (sia online che offline) a sostegno degli operatori sportivi e delle Società affiliate.

LR VICENZA, inoltre, promuove e incentiva la frequenza dei soggetti coinvolti nella gestione delle attività sportive alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia safeguarding.